

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VESCOVATO E L'ISTITUTO
COMPRESIVO "U.FOSCOLO" PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI**

PREMESSO:

-che l'art. 12 della L. n. 517/77 ,Direttiva 133/96 Artt. 9 e 10, DPR 567/96 Art. 2 ,DI 44/01 Artt. 33 e 50 prevede che gli edifici e le attrezzature scolastiche possano essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;

-che ai sensi dell'art. 50 del D.I. 44/2001 (Regolamento di contabilità scolastica) è in facoltà della Scuola autorizzare l'uso temporaneo e precario dei locali scolastici e delle attrezzature;

- che in base al D.L.vo 297/94 l' uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche (anche nel periodo estivo e fuori dall'orario scolastico) è invece disciplinato in particolare dal comma 4 dell' art. 96 che dispone: "Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale".

TENUTO CONTO DI QUANTO SOPRA ESPRESSO

Tra

il Comune di Vescovato rappresentato dalla Sig.ra **Maria Grazia Bonfante** nata a Mantova (Mn) il 11/09/1966 domiciliata per la carica in Piazza Roma, 45 a Vescovato, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000

e

l'Istituto Comprensivo di Vescovato rappresentato dalla **Dott.ssa Paola Bellini** nata a Cremona (CR) il 10/12/1970, domiciliata per la carica in via Corridoni n. 1 Vescovato (CR), in qualità di legale rappresentante, in applicazione del D.L. n.59/98, del D.P.R 275/99 e del D.I. 44/2001, che regolano l'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche.

SI CONVIENE E SI STIPULA

art. 1

Il Comune e l'Istituto Comprensivo di Vescovato convengono che può essere concesso l'utilizzo a terzi, in via temporanea e precaria, dei locali posti nell'edificio della "scuola dell'infanzia", "scuola primaria" e "scuola secondaria di 1° grado", in orario extrascolastico.

art. 2

L'utilizzo dei locali posti nell'edificio scolastico è riservato in via prioritaria all'Istituzione Scolastica a cui sono destinati per lo svolgimento delle attività didattiche ed istituzionali.

art. 3

E' possibile, altresì, l'utilizzo di detti locali da parte di altre Istituzioni Scolastiche, Enti Locali, Associazioni, Società Sportive, Organizzazioni Sindacali, Gruppi, Circoli e Privati per iniziative di particolare rilievo culturale e sociale previa comunicazione tramite pec e consenso dell'Istituzione scolastica.

art. 4

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzo dei locali scolastici per iniziative proprie o da sé patrocinate, ovvero per motivi istituzionali (votazioni) previo assenso da parte della scuola ove l'attività debba svolgersi nei periodi di attività didattica.

art. 5

Gli interessati ad usufruire dei locali posti nell'edificio scolastico devono presentare domanda al Comune indirizzata al Sindaco.

In tale richiesta devono essere specificati:

- gli spazi che si intende utilizzare
- i giorni e le fasce orarie
- il tempo di utilizzo
- i motivi per i quali si richiede l'uso
- l'assunzione degli oneri di pulizia e vigilanza
- il nominativo del responsabile a cui fare riferimento, al fine di restituire i locali nello stato di pulizia in cui sono stati ricevuti.

art. 6

Il Comune, valutata ammissibile la richiesta, chiede l'autorizzazione all'utilizzo dei locali al Dirigente Scolastico, comunicando obbligatoriamente tutti i dati di cui all'art 5, con congruo anticipo (minimo una settimana).

art. 7

Il Dirigente Scolastico, verificata la compatibilità con l'attività scolastica e la rispondenza ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, autorizza il Comune a concedere in uso i locali scolastici.

Il Dirigente Scolastico garantisce che i locali da concedere saranno preventivamente puliti dal personale ATA.

art. 8

Le spese per danni ai locali e alle attrezzature che avessero a verificarsi in corso o in dipendenza di tale uso sono a carico dei concessionari. L'Istituto Comprensivo quantificherà il danno in base alle scritture contabili o prezzo di acquisto.

art. 9

Se i richiedenti, per l'attività che intendono svolgere, necessitano del materiale didattico, della palestra, delle attrezzature informatiche o tecnologiche in dotazione e di proprietà della scuola (computer, televisioni, videoregistratori, videoproiettori, ecc) devono presentare apposita richiesta al Dirigente, che provvederà direttamente alla concessione in base ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto.

art. 10

L'inadempienza agli obblighi da parte del personale preposto alla custodia, pulizia e sorveglianza dei locali comporterà la revoca della concessione.

Il Dirigente comunica al Comune l'inadempienza.

Il Comune convoca i concessionari e, se non riesce a sanare la situazione, revoca la concessione.

art. 11

Il Comune e l'Istituzione Scolastica sono sollevati da qualsiasi responsabilità derivante da danni a persone che potrebbero verificarsi durante il periodo di utilizzo dei locali.

Restano, pertanto, a carico dei concessionari, risarcimenti e spese derivanti da detti danni.

La durata della presente convenzione è fissata in un anno a partire dalla data di sottoscrizione.

Vescovato, li 12 aprile 2019

Per il Comune di Vescovato

Il Sindaco
Maria Grazia Bonfante



Per l'Istituto Comprensivo di Vescovato

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Bellini

